

J'AMICO ROS

- RICHIE GIO INCONNITO

AGIL N. 00 - 5x ART. 37, comma 1

CCNL 6/7/1995

Fwd: Indennità asili nido art. 37, comma 1, lettera c del CCNL 06/07/1995 - Richiesta - Non accoglimento richiesta

Da : Valeria DE PASQUALE <v.depasquale@comune.modugno.ba.it> mar, 20 lug 2021, 10:53

Oggetto : Fwd: Indennità asili nido art. 37, comma 1, lettera c del CCNL 06/07/1995 - Richiesta - Non accoglimento richiesta  3 allegati

A : Rosa D'AMICO <r.damico@comune.modugno.ba.it>

Cc : Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE
<v.nunziante@comune.modugno.ba.it>, Pierluigi MAZIO
<p.mazio@comune.modugno.ba.it>

Buongiorno Gent.ma Collega,

premesso che l'ARAN, con diversi orientamenti applicativi (RAL659, RAL1586, RAL1199), afferma espressamente quanto segue:

"...l'indennità va conservata solo in caso di mutamento delle mansioni o del profilo professionale all'interno della stessa categoria di inquadramento (la categoria C) e a condizione che il mutamento sia stato disposto unilateralmente dal datore di lavoro per soddisfare un suo interesse organizzativo; **essa non deve essere conservata, invece, in caso di inquadramento in categoria superiore a seguito di concorso pubblico o progressione verticale né in caso di mutamenti di mansioni conseguenti a richieste dell'interessato.**"

"... sulla base delle vigenti fonti legislative e tenendo conto della prassi giurisprudenziale consolidatasi in materia, che non possa essere negato il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento nell'ambito del profilo originariamente attribuito, anche con riferimento ai compensi ed alle indennità specifiche del trattamento accessorio (come l'indennità dell'art.37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995 di successive modificazioni e integrazioni), in quei casi in cui questa specifica garanzia **sia** espressamente prevista dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, come avviene nelle seguenti ipotesi:

1 - assegnazione unilaterale del dipendente ad altre mansioni equivalenti nell'ambito della categoria, ad iniziativa cioè del solo datore di lavoro nell'esercizio del suo ius variandi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n.165/2001, dell'art.2103 del codice civile e dell'art.3 del CCNL del 31.3.1999;

2 - assegnazione ad altre mansioni che si ricolleggi alla sopravvenuta inidoneità per motivi di salute del lavoratore alle mansioni del profilo posseduto, ai sensi dell'art.21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (nel rispetto delle previsioni ivi contenute in ordine ai necessari accertamenti sanitari), nel testo riformulato dall'art.10 del CCNL del 14.9.2000, e dell'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999, che prevede la "... conservazione del più favorevole

trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".)

Da documentazione agli atti di questo Ufficio scrivente, risulta che la richiesta di '**Istanza di mobilità intersettoriale**' con cui la Dipendente con **nota prot. n. 5104 del 25/01/2008**, proponeva istanza di mutamento di profilo e mobilità interna presso il IV Settore - Contabilità e Finanze per incompatibilità ambientale, e successive istanze **prot. n. 53912 del 13/10/2008**, **prot. n. 3866 del 15/10/2008**, con cui l'istante richiedeva di variare il profilo professionale da 'Assistente all'Infanzia' al profilo professionale di 'Istruttore Amministrativo' rimanendo nella stessa categoria di appartenenza (Cat. C).

Pertanto essendo tale richiesta effettuata dalla Dipendente su istanza di parte e non essendo stata disposta unilateralmente dall'Amministrazione, che invece ha soddisfatto tale richiesta della Dipendente: tale indennità di cui all'art. 37, comma 1, lettera C del CCNL 06/07/1995 non può essere riconosciuta.

Si allegano pareri ARAN a fondamento del mancato accoglimento della richiesta.

Cordialità

 **ral659--orientamenti-applicativi.pdf**
235 KB

 **ral1199orientamenti-applicativi.pdf**
309 KB

 **ral1586orientamenti-applicativi.pdf**
368 KB

RAL_1586_Orientamenti Applicativi



Un educatore di asilo nido è stato trasferito temporaneamente presso l'area amministrativa dell'ente, con assegnazione dello stesso a mansioni proprie dell'istruttore amministrativo di categoria C. Si chiede se il suddetto lavoratore:

a) sia tenuto all'orario di lavoro previsto per la generalità del personale amministrativo (36 ore settimanali) oppure possa mantenere l'orario di lavoro proprio del personale educativo (30 ore settimanali) per il rapporto diretto insegnante – bambini + un monte orario non superiore a 20 ore mensili per le attività integrative;

b) conserva il diritto a percepire l'indennità di cui all'art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.

Relativamente a tali problematiche, si deve specificare quanto segue:

quesito a)

A seguito dell'assegnazione alle nuove mansioni, il nuovo dipendente sarà tenuto allo stesso orario di lavoro settimanale (36 ore) previsto per il restante personale amministrativo. Infatti, la durata settimanale dell'orario di lavoro, diversa e leggermente ridotta (all'incirca 35 ore settimanali) rispetto a quella dell'orario del personale delle altre categorie di personale (durata della prestazione lavorativa destinata al rapporto diretto educatore-bambini di 30 ore settimanali, a cui devono aggiungersi le ore destinate alle attività integrative nella misura massima di 20 ore mensili, salvo che non trovi applicazione la particolare disciplina del comma 4 del citato art.31 del CCNL del 14.9.2000), è prevista dall' art.31 del CCNL del 14.9.2000 in modo specifico per il personale educativo, in relazione alle caratteristiche proprie delle attività svolte da tale particolare categoria di personale (dipendenti addetti esclusivamente e permanentemente all'attività educativa).

Conseguentemente, ove il dipendente non svolga più tali attività specifiche e per tutto il tempo dell'assegnazione a mansioni diverse, sarà tenuto all'orario di lavoro della generalità degli altri dipendenti.

quesito b)

L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995 per il personale degli asili nido si collega a precisi contenuti della prestazione lavorativa al personale educativo degli asili nido; deve trattarsi di personale addetto esclusivamente e permanentemente all'attività educativa. Tale disciplina trova conferma e ulteriore valenza nella qualificazione della suddetta indennità come "professionale", ai sensi dell'art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.

In materia, pertanto, si sottolinea che:

a) essa è legata alle specifiche mansioni che in generale caratterizzano il profilo professionale del personale educativo (lo svolgimento di attività educative) e per lo svolgimento delle quali questi viene assunto;

b) pertanto, ordinariamente, tale compenso non può non essere erogato al solo personale che, in possesso del profilo di educatore di asilo nido (ai sensi dell'Allegato A al CCNL del 31.3.1999), (che, svolga, esclusivamente e permanentemente, attività educative;

c) conseguentemente, ad avviso della scrivente Agenzia, nel caso del dipendente che, a seguito di processi di mobilità interna di natura volontaria (richiesta cioè dal dipendente in relazione ad un proprio specifico interesse) non risulti più inquadrato nel profilo di educatore e non svolga più attività educativa, si ritiene che il trattamento economico, anche accessorio, da riconoscere al lavoratore sia esclusivamente quello collegato al nuovo profilo

assegnato, con il conseguente venire meno dell'indennità di cui si tratta;

d) ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche nel caso in cui il lavoratore abbia mutato il profilo professionale per effetto di inquadramento in diversa categoria, a seguito di progressione verticale, ai sensi dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999. In tal caso allo stesso spetterà esclusivamente il trattamento economico accessorio connesso al nuovo profilo acquisito. Infatti, per tale situazione, nessuna disposizione legale o contrattuale, dispone la garanzia della conservazione del trattamento economico accessorio (indennità, ecc.) in godimento nell'ambito del pregresso inquadramento;

e) si ritiene, invece, sulla base delle vigenti fonti legislative e tenendo conto della prassi giurisprudenziale consolidatasi in materia, che non possa essere negato il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento nell'ambito del profilo originariamente attribuito, anche con riferimento ai compensi ed alle indennità specifiche del trattamento accessorio (come l'indennità dell'art.37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995 di successive modificazioni e integrazioni), in quei casi in cui questa specifica garanzia sia espressamente prevista dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, come avviene nelle seguenti ipotesi:

1 - assegnazione unilaterale del dipendente ad altre mansioni equivalenti nell'ambito della categoria, ad iniziativa cioè del solo datore di lavoro nell'esercizio del suo *ius variandi*, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n.165/2001, dell'art.2103 del codice civile e dell'art.3 del CCNL del 31.3.1999;

2 - assegnazione ad altre mansioni che si ricollegli alla sopravvenuta inidoneità per motivi di salute del lavoratore alle mansioni del profilo posseduto, ai sensi dell'art.21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (nel rispetto delle previsioni ivi contenute in ordine ai necessari accertamenti sanitari), nel testo riformulato dall'art.10 del CCNL del 14.9.2000, e dell'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999, che prevede la "... conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".)

In proposito, si deve anche evidenziare che l'art.42 del D.Lgs.n.81/2008, ha ribadito le previsioni dell'art.4, comma 4, della legge n.68/1999, prevedendo: " *1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all' articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.* ".)

RAL_1199_Orientamenti Applicativi



Nel caso in cui alcune educatrici di asilo nido, a seguito di dichiarazione di inidoneità permanente alle proprie mansioni, richiedano ed ottengano la modifica del profilo posseduto, con acquisizione di un profilo amministrativo della medesima categoria e con conseguente svolgimento di attività presso altri uffici amministrativi dell'ente, alle stesse deve essere conservata l'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett.c.) del CCNL del 6.7.1995? Tale indennità deve essere ulteriormente corrisposta ad una educatrice di asilo nido, trasferita per mobilità interna dall'asilo nido ad altro ufficio dell'ente, con conseguente modifica del profilo professionale?

L'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett.c), del CCNL del 6/7/1995 per il personale degli asili nido si collega a precisi contenuti della prestazione lavorativa al personale educativo degli asili nido: deve trattarsi di personale addetto esclusivamente e permanentemente all'attività educativa.

Tale disciplina trova conferma e ulteriore valenza nella qualificazione della suddetta indennità come "professionale", ai sensi dell'art.31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.

In tal modo si è sottolineato che essa è legata alle specifiche mansioni (le attività educative) che in generale caratterizzano il profilo professionale del personale educativo e per lo svolgimento delle quali questi viene assunto.

Pertanto, ordinariamente, tale compenso non può non essere erogato che al solo personale che, in possesso del profilo di educatore di asilo nido (ai sensi dell'Allegato A al CCNL del 31.3.1999), svolga, esclusivamente e permanentemente, attività educative.

Conseguentemente, si ritiene che, nel caso del dipendente che, a seguito di processi di mobilità interna di natura volontaria (richiesta cioè dal dipendente in relazione ad un proprio specifico interesse), non risulti più inquadrato nel profilo di educatore e non svolga più attività educativa, il trattamento economico, anche accessorio, da riconoscere al lavoratore sia esclusivamente quello collegato al nuovo profilo assegnato, con il conseguente venire meno dell'indennità di cui si tratta.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche nel caso in cui il lavoratore muti il profilo professionale per effetto di inquadramento in diversa categoria, conseguente a progressione di carriera (prima progressione verticale, ai sensi dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999; oggi, concorso pubblico con riserva a favore del personale già in servizio, ai sensi dell'art. 62. del D.Lgs.n.150/2009).

In tal caso allo stesso spetterà esclusivamente il trattamento economico accessorio connesso al nuovo profilo acquisito.

Infatti, per tale situazione, nessuna disposizione legale o contrattuale, dispone la garanzia della conservazione del trattamento economico accessorio (indennità, ecc.) in godimento nell'ambito del pregresso inquadramento.

Si ritiene, invece, sulla base delle vigenti fonti legislative della prassi giurisprudenziale consolidatasi in materia, che non possa essere negato il beneficio della conservazione del trattamento economico, in godimento nell'ambito del profilo originariamente attribuito, anche con riferimento ai compensi ed alle indennità specifiche del trattamento accessorio (come l'indennità dell'art.37, comma 1, lett.c) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni), in quei casi in cui questa specifica garanzia è espressamente prevista dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Una ipotesi, ad esempio, è quella di assegnazione unilaterale del dipendente ad altre mansioni equivalenti nell'ambito della categoria, ad iniziativa cioè del solo datore di lavoro nell'esercizio del suo *ius variandi*, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n.165/2001, dell'art.2103 del codice civile e dell'art. 3 del CCNL del 31.3.1999.

Altro caso è quello in cui l'assegnazione ad altre mansioni si ricolleggi alla sopravvenuta inidoneità per motivi di salute del lavoratore alle mansioni del profilo posseduto, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (nel rispetto delle previsioni ivi contenute in ordine ai necessari accertamenti sanitari), nel testo riformulato dall'art. 10 del CCNL del 14.9.2000, e dell'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999, che prevede la "...conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".

Recentemente, l'art.42 del D.Lgs.n.81/2008, ha ulteriormente ribadito le previsioni dell'art.4, comma 4, della legge n.68/1999, prevedendo: " 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all' articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".

Pertanto, nel caso di assegnazione della lavoratrice ad altro profilo, a seguito di dichiarazione di assoluta e permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni di educatrice di asilo nido, nell'ambito della garanzia retributiva di cui al citato art.4, comma 4, della legge n.68/1999 e dell'art.42 del D.Lgs.n.81/2008, dovrebbe essere mantenuta anche l'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett.c) del CCNL del 6.7.1995.

05/06/2011

RAL659 – Orientamenti Applicativi



In alcune risposte, l'Aran ha affermato che l'indennità prevista per il personale educativo degli asili nido dall'art.37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche si conserva anche in caso di mutamento di mansioni; queste risposte non contrastano con l'espressa previsione dell'art.37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995, secondo il quale detta indennità spetta solo a chi svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa?

Confermiamo integralmente le nostre precedenti risposte sull'argomento.

Quanto all'apparente contrasto tra il nostro orientamento circa la conservazione dell'indennità di cui all'art.37, comma 1 lettera c) del CCNL del 6.7.1995 e l'espressa previsione dell'art.37, comma 3 del CCNL del 6.7.1995, è di tutta evidenza che la clausola contrattuale deve necessariamente essere riferita al solo momento dell'attribuzione della predetta indennità; infatti, se la clausola volesse impedire anche la sua conservazione in caso di mutamento di mansioni, sarebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in sede di interpretazione dell'art.2103 del codice civile, che è una norma imperativa di legge.

Ovviamente, l'indennità va conservata solo in caso di mutamento delle mansioni o del profilo professionale all'interno della stessa categoria di inquadramento (la categoria C) e a condizione che il mutamento sia stato disposto unilateralmente dal datore di lavoro per soddisfare un suo interesse organizzativo; essa non deve essere conservata, invece, in caso di inquadramento in categoria superiore a seguito di concorso pubblico o progressione verticale né in caso di mutamenti di mansioni conseguenti a richieste dell'interessato.

Indennità asili nido art. 37, comma 1, lettera c del CCNL 06/07/1995 - Richiesta**Da :** Rosa D'AMICO <r.damico@comune.modugno.ba.it>

lun, 24 mag 2021, 12:32

Oggetto : Indennità asili nido art. 37, comma 1, lettera c del CCNL
06/07/1995 - Richiesta

P

1 allegato

A : Valeria DE PASQUALE

<v.depasquale@comune.modugno.ba.it>, Pierluigi MAZIO

<p.mazio@comune.modugno.ba.it>

Cc : Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE

<v.nunziante@comune.modugno.ba.it>

Gent.mi

la sottoscritta Rosa D'Amico, dipendente in forze presso il Servizio 9, con profilo di istruttore, con la presente pone all'attenzione delle SS.LL. la questione personale relativa all'indennità di cui all'oggetto.

La scrivente, assunta, a tempo determinato, al Comune di Modugno nell'anno 1998 presso l'Asilo Nido Comunale con qualifica di Assistente all'Infanzia. A settembre 2009, a causa della temporanea chiusura dell'Asilo Nido per lavori di ristrutturazione, la scrivente fu trasferita presso l'ufficio Servizi Sociali per svolgere mansione di Istruttore. A seguito di tale trasferimento alla scrivente furono eliminate completamente le due indennità previste per la categoria specifica, ovvero indennità di cui all'art. 31, comma 7 del CCNL 14/09/2000 e l'indennità di cui all'oggetto. "Tenuto conto che l'assegnazione a nuove mansioni equivalenti non può comportare una diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano, ovvero, come sostenuto dall'ARAN, devono essere mantenuti quei compensi che sono collegati a particolari capacità professionali del dipendente.

Poichè al personale educativo degli asili Nido l'art. 37, comma 1 riconosce una indennità professionale si ritiene che la stessa possa essere mantenuta anche nel caso di mutamento del profilo", a differenza invece dell'indennità di cui all'art. 31 la quale è strettamente connessa allo svolgimento dell'attività educativa.

A supporto di quanto innanzi esposto e per pronta lettura si allega parere ARAN

Alla luce di quanto evidenziato si chiede voler valutare il possibile riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lettera C del CCNL 06/07/1995, nel caso di esito sfavorevole all'accoglimento di tale richiesta, si chiede di conoscere la motivazione eventualmente corredata di documentazione.

In attesa di riscontro si porgono cordialità

Rosa D'Amico

Servizi Sociali

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.856

mail: r.damico@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

servizisociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

 **doc04296320210524103510.pdf**
844 KB

Personale con profilo di educatore di asilo nido al quale è stato modificato il profilo professionale in istruttore amministrativo può avere diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett.c) del CCNL 6.7.1995 e dell'in

Territorio e autonomie locali

📅 11 Agosto 2011

Categoria

15.06.02 Personale educativo degli asili nido

Sintesi/Massima

L'assegnazione a nuove mansioni equivalenti, che secondo l'interpretazione giurisprudenziale devono salvaguardare la professionalità del dipendente, non può comportare una diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore. In particolare devono essere mantenuti, come sostenuto dall'ARAN, quei compensi che sono collegati a particolari capacità professionali del dipendente. Poiché al personale educativo degli asili nido l'art. 37, comma 1, riconosce una indennità professionale, si ritiene che la stessa possa essere mantenuta anche nel caso di mutamento di profilo. Non sembra possibile invece corrispondere l'indennità prevista dal richiamato art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000.

Testo

OGGETTO: attribuzione trattamento economico di dipendenti ai quali sia stato cambiato il profilo professionale.

E' pervenuta una nota via e-mail, con la quale è stato chiesto di conoscere se al personale con il profilo di educatore di asilo nido al quale è stato modificato il profilo professionale in istruttore amministrativo abbia o meno diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 6.7.1995 e dell'indennità di cui all'art. 31, comma 7 del CCNL 14.9.2000.

Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che l'art. 52 del Dlgs 165/2001 prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento. Analoga previsione è contenuta nell'art. 3 del CCNL 313.1999.

Ciò posto, si rappresenta che l'assegnazione a nuove mansioni equivalenti, che secondo l'interpretazione giurisprudenziale devono salvaguardare la professionalità del dipendente, non può comportare una diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore. In particolare devono essere mantenuti, come anche sostenuto dall'Aran, quei compensi che sono collegati a particolari capacità professionali del dipendente, come avviene nel caso in cui allo stesso vengano riconosciute determinate indennità professionali.

Conseguentemente, poiché al personale educativo degli asili nido il citato art. 37, comma 1, riconosce una indennità professionale, si ritiene che la stessa possa essere mantenuta anche nel caso di mutamento di profilo, tenuto conto che il cambiamento di mansioni è avvenuto, nel caso in esame, nell'ambito della stessa categoria di appartenenza.

Non sembra, invece, possibile corrispondere l'indennità prevista dal richiamato art. 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, in quanto detto compenso non si riconnette alla professionalità essendo riferito espressamente alla durata del calendario scolastico e quindi alle modalità temporali ed all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa presso l'asilo nido.